

FAQ – annullamento o rinvio di eventi di spettacolo o intrattenimento

Art. 88 del DL 17/3/2020 n. 18¹

(Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura)

- 1. A seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e comunque in ragione degli effetti derivanti dall'emergenza da Covid-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 30 settembre 2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.*
- 2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla diversa data della comunicazione dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione. L'emissione dei voucher previsti dal presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.*
- 3. Abrogato*

o o o

1. Ho diritto al rimborso del biglietto acquistato per uno spettacolo poi annullato o rinviato?

In generale è facoltà dell'organizzatore, in base alle disposizioni previste dalle policy di vendita, rimborsare o meno i biglietti e gli abbonamenti (a uno o più spettacoli cui lo stesso dà diritto) relativi agli spettacoli annullati o rinviati.

Tuttavia, nel caso di eventi organizzati e non tenuti nel periodo dall'**8/3/2020 al 30/9/2020**² su tutto il territorio nazionale (salvo ulteriori proroghe se verranno definite da ulteriori provvedimenti legislativi), l'art. 88 del DL 17/3/2020 n. 18, convertito in L. 27/2020, successivamente modificato dal DL n. 34 del 19/5/2020, riconosce sempre in capo all'acquirente il diritto di richiedere il rimborso dei relativi titoli di accesso acquistati, ricorrendo la sopravvenuta impossibilità della prestazione di cui all'art. 1463 c.c. .

¹ Art. 88 del DL 17/3/2020 n. 18, convertito in L. 27/2020, così come modificato dal DL n. 34 del 19/5/2020 (le modifiche in grassetto)

² DL n. 34 del 19/5/2020, pubblicato in GU n. 128 del 19/5/2020

In base a quanto previsto dall'art. 88 suddetto, però, tale rimborso non può tramutarsi in un rimborso monetario³, bensì in un voucher spendibile entro 18 mesi⁴ dalla sua emissione. L'emissione dei voucher assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

2. A quali eventi si applicano le disposizioni di cui all'art. 88 del DL 17/3/2020 n. 18, conv. in L. 27/2020?

A tutti i titoli di accesso venduti per accedere agli eventi:

- c.d. di **"spettacolo"** (ossia quelli indicati dalla tabella C allegata al DPR 633/72: spettacoli cinematografici, sportivi, teatrali, musicali ecc.), oltre ai musei e agli altri luoghi della cultura;
- organizzati e **non più svolti nel periodo dall'8/3/2020 al 30/9/2020** su tutto il territorio nazionale (salvo ulteriori proroghe se verranno definite da ulteriori provvedimenti legislativi).

L'art. 88 del citato DL, conv. in L. 27/2020, successivamente modificato dal DL n. 34 del 19/5/2020 nel definire il *dies a quo*, fa specifico riferimento al DPCM dell'8/3/2020 ("... a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto..."), con ciò escludendo tutti gli spettacoli che sono stati sospesi a partire dal 23/2 per la medesima causa solo in alcune zone del territorio nazionale⁵. Per tali spettacoli:

- non viene riconosciuto in capo all'acquirente il diritto di richiedere il rimborso tramite voucher dei relativi titoli di accesso acquistati, restando nella facoltà dell'organizzatore, in base alle disposizioni previste dalle policy di vendita, di rimborsare o meno i biglietti e gli abbonamenti (a uno o più spettacoli cui lo stesso dà diritto) relativi agli spettacoli annullati o rinviati;
- restano applicabili le disposizioni di carattere generale sul rinvio degli eventi di cui alle successive FAQ nn. 4, p.to a) e 5, sul momento impositivo di cui alla FAQ 13 e sull'annullamento dei titoli di cui alle FAQ 15 e 16.

Sono, invece, escluse le attività di intrattenimento di cui alla Tariffa allegata al DPR 640/72.

3. Si può rinunciare al rimborso previsto dall'art. 88 del DL 17/3/2020 n. 18, conv. in L. 27/2020 successivamente modificato dal DL n. 34 del 19/5/2020?

Nonostante non sia prevista la "facoltà" di presentare l'istanza di rimborso, dato il carattere imperativo della norma, si desume che comunque detta facoltà sia implicita nel senso che l'acquirente non è obbligato a presentare richiesta di rimborso, ma ben può scegliere di "perdere" il valore del titolo di accesso.

³ Tale esclusione è stata confermata anche dall'Agenzia delle Entrate in risposta all'istanza di consulenza giuridica di SIAE sull'argomento. L'esclusione è, peraltro, desumibile anche dalla circostanza per cui, in relazione ad altri settori, tale possibilità è stata prevista espressamente come alternativa al rilascio dei voucher. Nella fattispecie si fa riferimento all'art. 28, c. 3 del DL 9/2020, che disciplina i rimborsi di titoli di viaggio e pacchetti turistici, ove è testualmente stabilito: "Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione", circostanza ribadita anche dal comma 3 del nuovo art. 88-bis aggiunto in sede di conversione in legge del DL 18/2020.

⁴ Nella precedente versione dell'art. 88, il voucher era spendibile entro 12 mesi.

⁵ Spettacoli sospesi in forza delle Ordinanze delle Regioni Lombardia (23/2/2020), Piemonte (23/2/2020), Veneto (23/2/2020), Liguria (23/2/2020), Emilia Romagna (23/2/2020), Marche (25/2/2020) Friuli Venezia Giulia (23/2/2020) e della Provincia Autonoma di Trento (24/2/2020), nonché dei DPCM del 1°/3/2020 e del 4/3/2020.

Come ribadito dall’Agenzia delle Entrate con consulenza giuridica n. 956-12/2020 del 12/5/2020, i titoli non rimborsati non potranno essere annullati dal titolare di sistema e, di conseguenza, in relazione a tali incassi, andrà versata l’IVA (considerando comunque i termini di sospensione previsti ex artt. 60, 61 e 62 DL 18/2020, conv. in L. 27/2020, artt. 18 e 21 DL 23/2020 e decreto MEF del 24/02/2020, così come modificati dal DL n. 34 del 19/5/2020).

4. Se l’organizzatore ha già fissato e comunicato una nuova data per lo spettacolo non svoltosi nel periodo indicato dall’art. 88 del DL 17/3/2020 n. 18, conv. in L. 27/2020, occorre comunque presentare richiesta di rimborso? O potranno essere considerati validi per la nuova data i titoli acquistati per la data annullata?

L’Agenzia delle Entrate, con consulenza giuridica n. 956-12/2020 del 12/5/2020, ha distinto il rinvio dell’evento e l’annullamento dei titoli se effettuati in condizioni “ordinarie”, ovvero se effettuati a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 (periodo di cui alla Faq 1)

a) Il rinvio dell’evento e annullamento titoli in ipotesi “ordinarie”

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che non può applicarsi agli spettacoli il termine di rinvio di 90 giorni previsto dall’art. 6, c. 3 del DPR 544/99 per gli intrattenimenti⁶.

Sulla base di un’interpretazione logico-sistematica della disciplina, tenuto altresì conto delle esigenze organizzative e gestionali degli operatori del settore, nel caso delle manifestazioni spettacolistiche rinviate la Agenzia ha, infatti, ritenuto che:

- i. ai sensi dell’articolo 74-quater, comma 1, del decreto IVA, il momento impositivo va individuato con riferimento alla data alla quale la manifestazione spettacolistica viene rinviata;
- ii. i titoli di accesso venduti in relazione alla manifestazione originariamente fissata e poi rinviata possono essere considerati dall’organizzatore validi per l’ingresso alla manifestazione fissata per la nuova data, **purché l’evento venga rinviato di non oltre 12 mesi dalla data originaria**⁷;
- iii. entro i termini per il pagamento delle imposte decorrenti dalla data originariamente fissata per la manifestazione spettacolistica, l’organizzatore, qualora non intenda cancellare definitivamente l’evento, dovrà comunicare in via ufficiale che intende rinviarlo ad una data successiva; tuttavia, tenuto conto delle già richiamate esigenze organizzative e gestionali degli operatori del settore, la fissazione della data alla quale la manifestazione spettacolistica viene rinviata potrà avvenire anche in un momento successivo rispetto al termine entro cui deve essere effettuata la comunicazione dell’intenzione di rinviare l’evento;
- iv. qualora, in ragione dell’avvenuto rinvio della manifestazione spettacolistica rispetto alla data originariamente fissata, l’organizzatore consenta il rimborso dei corrispettivi per i titoli di accesso venduti, la decorrenza del termine - di cui all’articolo 7, comma 3, del DM 13 luglio

⁶ Art. 6, c. 3 Dpr 544/99 “ *Qualora l’effettuazione delle attività di cui al comma 2 sia rinviata di non oltre novanta giorni rispetto alla data originariamente prevista ed i titoli venduti siano dall’organizzatore considerati validi per la nuova manifestazione, il pagamento dell’imposta avviene secondo i termini previsti per quest’ultima*”.

⁷ Nel caso in cui si intenda rinviare la manifestazione oltre i dodici mesi dalla data originariamente fissata, l’organizzatore non potrà considerare validi per la nuova manifestazione spettacolistica i titoli di accesso venduti in precedenza ed il termine per l’annullamento degli stessi, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del DM 13 luglio 2000, decorrerà dalla data originariamente fissata per la manifestazione.

2000 - per l'annullamento dei titoli effettivamente rimborsati, deve essere individuata con riferimento alla data alla quale la manifestazione spettacolistica viene rinviata.

Si precisa che l'AE ha ritenuto applicabili tali chiarimenti alle ipotesi di rinvio di manifestazioni spettacolistiche in relazione alle quali siano stati venduti titoli di accesso che consentono l'ingresso ad un solo evento ad una data prefissata.

b) Il rinvio dell'evento e annullamento titoli in ipotesi di Covid - 19 (periodo FAQ 1)

Secondo l'Agenzia delle Entrate, la circostanza che l'art. 88 abbia previsto l'emissione dei voucher per tutti gli eventi non regolarmente tenutisi non esclude la possibilità che gli spettacoli programmati vengano rinviati ad una nuova data, successiva al termine delle limitazioni connesse all'emergenza epidemiologica, senza necessità di emettere nuovi titoli di accesso.

Ritiene, quindi:

- i. possibile non emettere i citati voucher laddove, entro il termine ultimo per la loro richiesta, vengano fissate le nuove date per i medesimi eventi, ai quali accedere utilizzando i titoli già emessi (biglietti e abbonamenti), purché ciò avvenga **entro dodici mesi dalla data originariamente fissata;**
- ii. necessario, al fine di utilizzare i titoli di accesso già esitati, comunicare al pubblico la nuova data dell'evento entro il termine ultimo per richiedere i voucher, con l'obbligo, in caso contrario, di emettere i voucher ex articolo 88 in favore di tutti i soggetti che ne facciano richiesta. Laddove la comunicazione della nuova data dell'evento avvenga tempestivamente, ma dopo la richiesta di rimborso a mezzo voucher formulata da uno spettatore, ad essa dovrà essere dato seguito in stretta applicazione del citato articolo 88;
- iii. incompatibile con la previsione normativa la possibilità di accedere, utilizzando il titolo precedente, ad un evento diverso, tenutosi in sostituzione del primo (ad esempio concerto dell'artista X a settembre 2020, in luogo del concerto dell'artista Y del 10 marzo 2020). Ipotesi per la quale sarà indispensabile l'emissione dei più volte citati voucher;
- iv. che il momento impositivo IVA, vista la non applicabilità della disciplina dei buoni corrispettivo di cui all'articolo 6-bis e ss. del decreto IVA e l'art. 74-quater del medesimo decreto, coincida con la data effettiva di svolgimento dell'evento; ciò ferma restando la disciplina in essere relativa all'annullamento dei titoli per gli eventi non più svolti.

Tuttavia - ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 88 del DL 18/2020, conv. in L. 27/2020 - l'acquirente mantiene il diritto a chiedere il rimborso (voucher), anche:

- ove non ritenga possibile la sua partecipazione al nuovo appuntamento rinviato
- ove la nuova data non sia stata definita dall'organizzatore.

In sostanza, il rimborso tramite voucher deve sempre essere consentito, anche in caso di rinvio dell'evento entro i 12 mesi successivi e ciò in quanto la lettera della norma porta a ritenere che il legislatore abbia voluto prevedere l'emissione dei voucher per tutti gli eventi non regolarmente tenutisi, indipendentemente dalla fissazione di una nuova data degli stessi. In sintesi, la circostanza che l'Agenzia delle Entrate abbia avallato la possibilità di conservare la validità dei titoli già emessi anche per la nuova data futura si pone in aggiunta a quanto prevede l'art. 88 suddetto, in un'ottica di semplificazione delle procedure, e non in sostituzione.

Resta ferma in entrambi i casi la necessità di rendicontare correttamente i dati definitivi dell'evento mediante un modello C1 manuale riepilogativo del:

- a) C1 recante il numero/tipologia di titoli emessi in relazione alla data originaria rinviata e di quelli annullati

- b) Eventuale C1 recante il numero/tipologia di titoli emessi in relazione alla data effettiva dell'evento

5. In caso di rinvio dell'evento, è possibile mantenere la validità dei titoli di accesso anche nel caso di cambio location?

I titoli già emessi in relazione alla prima location possono mantenere la loro validità anche in relazione alla nuova, purché venga attribuito allo spettatore un posto di valore economico almeno pari a quello originario, con contestuale rilascio di segnaposto il giorno dell'evento riportante il nuovo posto assegnato e ferma restando – ovviamente – la comunicazione a SIAE di tale variazione.

Resta ferma la facoltà di richiedere il voucher di cui all'art. 88 del DL 17/3/2020, conv. in L. 27/2020, successivamente modificato dal DL n. 34 del 19/5/2020 ove l'evento variato anche nella location rientri nelle fattispecie previste dal suddetto articolo.

6. Chi è il “venditore” secondo l'art. 88 del DL 17/3/2020 n. 18?

In sede di conversione in legge del DL 18/2020 la parola “venditore”, originariamente prevista dall'art. 88 del DL, è stata sostituita con la parola “organizzatore”: costui rappresenta il soggetto percettore effettivo degli incassi e quindi soggetto passivo delle relative imposte.

7. Qual è nel dettaglio l'iter della richiesta di rimborso di cui all'art. 88 del DL 17/3/2020 n. 18, conv. in L. 27/2020? Può essere presentata direttamente al sito dove è stato effettuato l'acquisto? Che compiti hanno in materia i cd titolari di sistema? Quali adempimenti seguire all'atto del riscatto del voucher?

L'art. 88, così come emendato in sede di conversione in legge del DL 18/2020, prevede che la richiesta di rimborso venga avanzata all'organizzatore dell'evento, “*anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati*”.

Alla luce di tali indicazioni normative è evidente che il titolare di sistema sarà necessariamente coinvolto nella nuova procedura (il problema ovviamente non si porrebbe nel caso in cui i due soggetti, organizzatore e titolare di sistema, coincidessero).

La procedura di rimborso tramite voucher ha, infatti, come corollario i seguenti adempimenti a carico del titolare di sistema:

- a) l'annullamento del sigillo fiscale legato a ciascun titolo di accesso (si rammenta, a tal proposito, che gli abbonamenti già utilizzati non potranno essere tecnicamente annullati, per cui il rimborso dei ratei/biglietti abbonato dovrà necessariamente aver luogo mediante C1 manuale);
- b) la conservazione dei titoli di accesso tradizionali annullati.

Di conseguenza, il corretto iter suffragato dall'art. 88 in commento è il seguente:

1. *l'acquirente trasmette istanza di rimborso all'organizzatore, allegando il relativo titolo d'acquisto;*
2. *l'organizzatore trasmette il titolo d'acquisto al titolare di sistema affinché questi annulli il correlato sigillo fiscale e provveda alla conservazione del titolo d'accesso se tradizionale.*

3. *L'organizzatore emette e trasmette allo spettatore il voucher (direttamente o tramite l'ausilio del titolare di sistema)*

Tuttavia, se l'acquisto originario è stato effettuato tramite il terzo titolare di sistema, un analogo e percorribile iter può consistere in:

1. *l'acquirente trasmette istanza di rimborso con relativo titolo d'acquisto al titolare di sistema (ossia al medesimo canale utilizzato per l'acquisto);*
2. *il titolare, effettuato l'annullo del sigillo fiscale e la conservazione del titolo se tradizionale, trasmette all'organizzatore l'elenco dei voucher da emettere.*
3. *L'organizzatore decide se provvedere autonomamente all'emissione dei voucher e al recapito agli spettatori o se farlo tramite il titolare di sistema*

Successivamente, all'atto dell'utilizzo del voucher, in considerazione del fatto che lo stesso non è un documento fiscale, ma solo un documento rappresentativo di un credito, l'organizzatore (direttamente o tramite un terzo titolare di sistema) dovrà rilasciare un nuovo titolo di accesso fiscalmente valido.

8. Con quali modalità vengono presentate le richieste di rimborso di cui all'art. 88 del DL 17/3/2020 n. 18, conv. in L. 27/2020? Come allegare i titoli di acquisto a corredo della richiesta date l'emergenza sanitaria ed i divieti di spostamento?

In relazione alle modalità di presentazione dell'istanza, nulla è specificato dalla norma al riguardo.

Si è ritenuto che, considerate le restrizioni negli spostamenti e le oggettive difficoltà di recupero del supporto cartaceo a causa della emergenza sanitaria in corso, tale istanza possa anche essere avanzata online. In particolare i titoli da annullare, ove cartacei, dovranno essere inviati a mezzo posta elettronica, semplice o certificata (ovvero allegati on-line qualora l'organizzatore/venditore abbia predisposto una piattaforma/servizio a ciò dedicato che rispetti sufficienti requisiti di sicurezza), con successiva conservazione a norma di legge da parte dello stesso organizzatore (o titolare di sistema, se diverso).

L'Agenzia delle Entrate, con consulenza giuridica n. 956-12/2020 del 12/5/2020, ha confermato tale iter e, tuttavia, al fine di consentire all'organizzatore/titolare di sistema di adempiere all'obbligo di conservazione del titolo tradizionale annullato, integro in tutte le sue parti (art. 7, c.4 DM 13/7/2000), ha ritenuto che i titoli cartacei debbano comunque essere fatti pervenire all'organizzatore/titolare di sistema "entro i termini di versamento delle imposte". Questa ultima è da individuare in ragione della data del nuovo evento per la quale il voucher di rimborso sarà utilizzato (ad esempio, con consegna manuale del vecchio biglietto da parte dello spettatore al momento del ritiro di quello nuovo).

Tenuto conto che l'obbligo di conservazione ex art. 7, c. 4 DM 13/7/2000 è previsto per i titoli di accesso annullati e che gli abbonamenti già utilizzati non potranno essere tecnicamente annullati restando l'Iva assolta a monte, l'obbligo del ritiro del supporto cartaceo per tali abbonamenti si ritiene non sussistere.

Per quanto sopra, appare evidente che occorrerà sensibilizzare in ogni modo gli spettatori, sin dagli avvisi di rimborso pubblicizzati su tutti i canali attraverso i quali è possibile richiedere il voucher, affinché conservino il titolo cartaceo fino al giorno del nuovo evento in cui dovrà essere obbligatoriamente riconsegnato, in quanto necessario per assolvere un obbligo tributario. Si potrà anche prevedere che coloro i quali non dovessero ritrovare il biglietto dovranno necessariamente presentare il giorno dell'evento una denuncia di smarrimento o furto dello stesso, che dovrà essere conservata in luogo del titolo annullato.

Con tutta evidenza il problema non si pone, invece, per il biglietto di tipo digitale.

9. Le richieste di rimborso di cui all'art. 88 del DL 17/3/2020 n. 18, conv. in L. 27/2020, successivamente modificato dal DL n. 34 del 19/5/2020 si riferiscono anche ai ratei degli abbonamenti relativi ad eventi non più svoltisi?

Nel caso in cui il titolo di accesso consista in un abbonamento a data fissa, l'acquirente avrà diritto a richiedere il rimborso dei ratei non goduti. Il voucher avrà valore economico pari al lordo attribuibile ai suddetti ratei non goduti.

Nel caso in cui il titolo di accesso consista in un abbonamento a data libera con ingressi ancora disponibili, l'eventuale rimborso tramite voucher dipenderà dalla scadenza della validità dell'abbonamento stesso, ovvero:

- se l'abbonamento ha come termine massimo di utilizzo una data ricadente nel periodo indicato dal DL 17/3/2020 n. 18, conv. in L. 27/2020 e successivamente modificato dal DL n. 34 del 19/5/2020 (8/3/2020 – 30/9/2020, salvo proroghe), si potrà richiedere il rimborso per la quota parte degli ingressi non fruiti, non avendo, per l'appunto, lo spettatore la possibilità di fruirne in date future. Il voucher in tal caso avrà valore economico pari al lordo delle quote degli ingressi disponibili.
- viceversa, se l'abbonamento reca come scadenza una data futura successiva al periodo suddetto, il rimborso tramite voucher non sarà dovuto, stante la possibilità per lo spettatore di poterne fruire in altra data successiva al periodo di blocco disposto dal DL 18/2020, conv. in L. 27/2020.

Si segnala, tuttavia, che a differenza dei biglietti per i quali il momento impositivo è la data dell'evento, per gli abbonamenti il momento impositivo è il pagamento del corrispettivo⁸: in altri termini il soggetto passivo ha già assolto l'IVA connessa.

In tali casi, il voucher che verrà rilasciato dovrà portare anche l'informazione che trattasi di rateo abbonamento rimborsato e, pertanto, all'utilizzo dello stesso dovrà rilasciarsi un biglietto con "IVA preassolta".

Tale indicazione sul voucher dovrà essere riportata anche in caso di rimborso dell'intero valore dell'abbonamento totalmente inutilizzato per eventi tutti ricadenti nel periodo di blocco di cui alla FAQ 1: in tal caso, infatti, benché l'abbonamento possa essere tecnicamente annullato, l'iva già versata a monte in relazione al mese di vendita degli abbonamenti non potrà essere recuperata in quanto non si tratta di un rimborso monetario – nel qual caso invece il recupero dell'iva sarebbe stato garantito per il rispetto del principio di neutralità dell'iva – ma di un rimborso equivalente a mezzo voucher che mira a "lasciare" gli incassi nelle disponibilità degli organizzatori. In tal caso, quindi, l'iva versata a monte resterebbe versata, anche quale soluzione a maggior garanzia fiscale per lo Stato, e sarebbe da rettificare solo nei casi di seguito previsti.

Nel caso in cui il voucher derivante dal rimborso del rateo sia incapiente per l'acquisto del titolo futuro (es. voucher di € 30 e titolo da acquistare di € 40), non potendosi emettere un titolo con iva parzialmente preassolta (nel caso posto, € 30 con iva preassolta e € 10 con iva da assolvere), occorrerà procedere con:

- una scrittura negativa iva da riportare nel registro dei corrispettivi ex art. 24 DPR 633/72 per l'ammontare del voucher in questione (nell'esempio, € 30)
- l'emissione del titolo con iva da assolvere per l'intero ammontare (€ 40).

Tale soluzione porrebbe rimedio non solo al problema dell'eventuale mancata capienza di tali voucher per l'acquisto del titolo futuro che non potrebbe essere emesso parzialmente con iva preassolta, ma anche al

⁸ Art. 74 quater, comma 1, DPR 633/72

caso in cui l'evento futuro rechi un'aliquota Iva diversa da quella relativa all'evento annullato (es. evento annullato teatro con Iva 10% - nuovo evento esecuzione OR con Iva 22%). Si tratterebbe di mutuare quanto previsto per le fatture dall'art. 26, c. 8 DPR 633/72 e per gli scontrini fiscali dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 45/E/2005.

10. Qual è il limite di tempo per chiedere il rimborso e per ottenere il voucher?

Secondo l'attuale disposto dell'art. 88 del DL 18/2020, conv. in L. 27/2020, successivamente modificato dal DL n. 34 del 19/5/2020 la richiesta di rimborso deve essere presentata entro 30 giorni dall'entrata in vigore del DL 18/2020, conv. in L. 27/2020, ovvero entro 30 giorni dalla diversa data della comunicazione dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la quale può intendersi la data in cui è stato reso noto al pubblico (o al singolo acquirente) l'annullamento dell'evento per impossibilità sopravvenuta.

Dopodiché l'organizzatore invierà all'acquirente un voucher di pari importo al titolo di accesso, utilizzabile entro 18 mesi⁹ dalla sua emissione (il termine dei 30 giorni originariamente previsto dall'art. 88 del DL 18/2020 per la consegna del voucher è stato cassato in sede di conversione in legge del DL).

11. Quali devono essere le caratteristiche e quale valore deve avere il voucher previsto dall'art. 88 del DL 17/3/2020 n. 18, conv. in L. 27/2020?

Il valore del voucher sarà pari a quello indicato dal titolo di accesso cui si riferisce (in altri termini il valore facciale del biglietto). Non potrà comprendere invece le ulteriori somme pagate dall'acquirente ai titolari di sistema/box office per i servizi d'intermediazione nell'acquisto dei titoli e recapito dei biglietti, ossia delle commissioni che, a fronte di un servizio reso e certificato fiscalmente a parte rispetto al titolo di accesso, comunque non sarebbero ripetibili.

Il voucher dovrà comunque riportare i seguenti elementi essenziali:

- Data di emissione;
- Data di scadenza;
- Importo del credito;
- Organizzatore;
- Un codice particolare/di controllo/numero progressivo;
- Dicitura che specifichi che il credito può essere speso unicamente per eventi organizzati dall'organizzatore riportato sullo stesso, indipendentemente dai canali di vendita previsti (es. terzi titolari di sistema);
- La chiara indicazione che **il voucher non dà diritto all'accesso nei luoghi dello spettacolo** essendo necessario, invece, il possesso di regolare titolo di accesso;
- Nel caso di voucher rinveniente da un abbonamento, l'indicazione che trattasi di rimborso di un rateo abbonamento

⁹ Nella precedente versione dell'art. 88 il voucher era spendibile entro 12 mesi.

12. Il voucher deve essere utilizzato una sola volta?

Non necessariamente: esaurirà la sua validità ad assorbimento del credito ivi indicato. Pertanto, potrà essere valido per più acquisti anche in momenti diversi ovvero potrà essere a parziale pagamento di un evento a maggior prezzo d'ingresso.

È possibile emettere un unico voucher cumulativo a fronte di "n" titoli di accesso acquistati da una stessa persona.

Si ritiene che nulla osti al riscatto di più voucher per l'acquisto di un solo titolo di accesso.

In ogni caso è spendibile solo verso l'organizzatore che lo ha emesso.

13. Qual è il momento impositivo IVA dei voucher previsti dall'art. 88 del DL 17/3/2020 n. 18, conv. in L. 27/2020 e dei titoli di accesso mantenuti validi per gli eventi rinviati?

Come confermato dall'Agenzia delle Entrate con consulenza giuridica n. 956-12/2020 del 12/5/2020, il momento impositivo IVA sarà correlato alla data dell'effettivo svolgimento dell'evento sia nel caso di evento rinviato entro i 12 mesi dalla data originaria, sia nel caso di acquisto di nuovo titolo di accesso con tutto o parte del valore del voucher.

Nel caso di voucher riferibile a ratei abbonamenti rimborsati, invece, il momento impositivo IVA si è già manifestato all'atto del pagamento del corrispettivo ai sensi dell'art. 74 quater, comma 1, DPR 633/72 (per il caso di voucher derivanti da ratei incapienti per l'acquisto del nuovo titolo, il momento impositivo coinciderà con la data del nuovo evento - vedi FAQ 9).

In caso di inutilizzo o utilizzo parziale del voucher entro l'anno dalla sua emissione, il credito inutilizzato sarà fuori campo IVA per mancanza della controprestazione (cessione di denaro ex art. 2 Dpr 633/72).

14. Quali adempimenti deve seguire l'organizzatore successivamente all'emissione dei voucher?

Il DL in commento non contiene specifiche previsioni in materia.

Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate, con consulenza giuridica n. 956-12/2020 del 12/5/2020, ha precisato che, in attesa delle ulteriori determinazioni che il legislatore vorrà assumere al riguardo, nel rispetto di un'ordinata contabilità dovrà sempre essere possibile ricostruire la corrispondenza univoca tra titolo iniziale, voucher di rimborso ed ulteriore titolo cui lo stesso ha dato luogo al momento del suo riscatto.

Quanto sopra anche al fine di evitare constatazioni di irregolare certificazione dei corrispettivi nel caso venisse accertata, alla data di svolgimento del nuovo evento, l'emissione di titoli di accesso a fronte dell'esibizione di voucher non riferentesi alla previsione dell'art. 88 in commento: va, infatti, sottolineato che, salvo la fattispecie introdotta dal citato articolo, i cd voucher non sono mai utilizzabili nell'ambito dello spettacolo e dell'intrattenimento (risoluzione n. 88/2001 dell'Agenzia delle Entrate).

15. In generale quali procedure devo rispettare per l'annullamento dei biglietti?

L'art. 7, c. 4 del DM 13/7/2000 prevede che il titolo di accesso annullato, se di tipo tradizionale, deve essere conservato integro in tutte le sue parti a cura dei titolari di sistema.

Il successivo Provvedimento della AE n. 223774/2019 del 27/6/2019 (CAPO IV, punto 7.2) aggiunge che "la conservazione del titolo annullato può essere effettuata anche mediante strumenti informatici, secondo la normativa in vigore in materia di tenuta e conservazione delle scritture contabili."

Quest'ultima previsione varrà, con tutta evidenza, per i titoli di accesso digitali.

16. In generale quali termini devo rispettare per l'annullamento dei biglietti in caso di evento non più svolto?

In caso di annullamento dell'evento, l'art. 7, c. 3 del DM 13/7/2000 prevede la possibilità di annullamento dei relativi titoli di accesso entro i termini di versamento delle imposte, quindi oltre il termine ordinario dei 5 giorni lavorativi dalla data dell'evento (si considerino comunque i termini di sospensione degli adempimenti tributari previsti dall'art. 62, c. 1 del DL 18/2020, conv. in L. 27/2020 e dal decreto MEF del 24/02/2020); diversamente, come ribadito dall'Agenzia delle Entrate con consulenza giuridica n. 956-12/2020 del 12/5/2020, in relazione ai titoli non rimborsati e quindi non annullati andrà invece versata l'IVA (v. anche sospensione versamenti tributari ex artt. 60, 61 e 62, DL 18/2020, conv. in L. 27/2020, artt. 18 e 21 DL 23/2020 e decreto MEF del 24/02/2020, così come modificati dal DL n. 34 del 19/5/2020).